



LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4

**Disposizioni in materia di professioni non organizzate**

(Gazzetta Ufficiale n.22 del 26-1-2013)

**Art. 2**

**Associazioni professionali**

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.